

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

11.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		Bruni Francesco	6
Aniasi ed altri: Disciplina del trattamento, della distribuzione e della denominazione dei diversi tipi di latte alimentare (263);		Caradonna Giulio	5, 8
Montecchi ed altri: Disciplina del trattamento e la commercializzazione del latte alimentare (1868);		Cristoni Paolo, <i>Relatore</i>	3, 6, 8
Lobianco ed altri: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare (2054)	3	Ebner Michl	5
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 4, 6, 8	Felissari Lino Osvaldo	5
		Martino Guido	4, 5
		Montecchi Elena	4
		Zarro Giovanni, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	5, 6
		Zuech Giuseppe	4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,40.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Aniasi ed altri: Disciplina del trattamento, della distribuzione e della denominazione dei diversi tipi di latte alimentare (263); Montecchi ed altri: Disciplina del trattamento e la commercializzazione del latte alimentare (1868); Lobianco ed altri: Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare (2054).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Aniasi, Cristoni, Diglio, Orciari e Polverari: « Disciplina del trattamento, della distribuzione e della denominazione dei diversi tipi di latte alimentare »; Montecchi, Felissari, Binelli, Toma, Barzanti, Stefanini, Brescia, Civita, Conti, Lavorato, Nardone, Benevelli, Bernasconi, Ciabbarri, Donazzon, Ferrandi, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pascolat, Pedrazzi Cipolla, Rebecchi, Serafini Massimo, Serra, Solaroli e Strada: « Disciplina del trattamento e la commercializzazione del latte alimentare »; Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco, Campagnoli, Cristofori, Lattanzio, Pellizzari, Rabino, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon e Zuech: « Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare ».

Ricordo che i provvedimenti oggi in discussione sono stati già esaminati dalla

nostra Commissione in sede referente a partire dal mese di aprile. Nel maggio scorso è stata deliberata la costituzione di un Comitato ristretto, il quale, dopo aver elaborato un primo testo unificato, recentemente è pervenuto alla stesura di un nuovo testo.

Ricordo altresì che il 22 settembre scorso la Camera ha deliberato il trasferimento delle proposte di legge dalla sede referente a quella legislativa.

Il relatore, onorevole Cristoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione e, in modo particolare, i colleghi facenti parte del Comitato ristretto per il contributo offerto alla stesura di un testo fortemente atteso; ritengo che il tempo impiegato in tal senso sia stato molto proficuo e ci abbia consentito di definire un testo unificato che giudico positivo.

Il provvedimento al nostro esame, nella nuova stesura del testo elaborato dal Comitato ristretto nel giugno scorso, è volto a contemperare esigenze diverse: la tutela della produzione nel suo complesso e degli interessi dei produttori agricoli e la difesa del consumatore. Per tale motivo, in sede di Comitato ristretto si è registrata sul testo una larghissima convergenza, ad eccezione dell'articolo 4, sul quale l'onorevole Caradonna ha manifestato disaccordo.

Non entro nel merito dei singoli articoli; mi limito a sottolineare come una delle modifiche apportate all'articolo 1 rispetto all'originaria formulazione sia volta ad evidenziare la questione della

parametrazione del pagamento differenziato secondo la qualità del latte: si tratta di un elemento di tutela del produttore da un lato e del consumatore dall'altro.

Ribadisco, infine, che a mio avviso ci troviamo di fronte ad un buon testo, enormemente atteso, del quale sollecito pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUIDO MARTINO. Concordo con quanto testé affermato dal relatore. Vorrei solo proporre alcune correzioni formali del testo presentato, da apportare in sede di coordinamento.

Innanzitutto, poiché il testo del Comitato ristretto ha per titolo « Disciplina per il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare », riterrei opportuno un esplicito riferimento al latte vaccino, per distinguerlo da quello caprino e da quello d'asina.

Inoltre, sempre in sede di coordinamento, all'articolo 1, comma 2, modificarei il riferimento ad « un'impresa che tratta il latte », in quanto ritengo che il trattamento termico possa essere effettuato anche in altre sedi, per esempio dallo stesso produttore, qualora ne possieda la capacità tecnica.

A mio avviso, occorrerebbe anche occuparsi in modo particolare del latte neonatale — che è un latte vaccino diluito al 50 per cento — anche soltanto specificando che la sua disciplina verrà dettata separatamente.

ELENA MONTECCHI. A nome del gruppo comunista, preannuncio il voto favorevole al testo del Comitato ristretto; ritengo infatti che sia stato svolto un buon lavoro per la definizione delle norme relative al trattamento ed alla commercializzazione del latte alimentare.

Il provvedimento al nostro esame è molto atteso, in quanto finalizzato ad ottenere un sensibile miglioramento qualitativo della produzione lattiera nazionale. Ritengo che lo sforzo in tale direzione,

già presente nel nostro paese, possa essere agevolato con l'entrata in vigore delle norme in discussione. In particolare, il prezzo differenziato del latte, in relazione alla qualità, rappresenta una garanzia.

Le esigenze di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza relativamente alla qualità del prodotto, sono state, dunque, affrontate insieme con la necessità di incentivare la produzione di qualità.

GIUSEPPE ZUECH. A nome del gruppo democratico cristiano, preannuncio il voto favorevole al provvedimento in esame che, come è stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, è frutto di un lungo ed impegnativo lavoro svolto anche attraverso le audizioni dei rappresentanti delle varie categorie interessate.

La discussione della disciplina per il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare vaccino avviene in un momento particolare per il comparto lattiero-caseario, in quanto, se fino a qualche tempo addietro esistevano forti eccedenze nella produzione del latte e burro, nell'ambito della Comunità economica europea, ultimamente tali eccedenze si stanno fortemente riducendo. Assistiamo, inoltre, nel nostro paese, ad una tendenza all'aumento del consumo del latte e dei suoi derivati, che è risultato, nei primi mesi del 1988, pari a circa il 2 per cento.

Il testo al nostro esame tende a premiare la produzione di qualità, ottenuta con grandi sforzi e sacrifici dagli allevatori italiani. Tra i suoi obiettivi è da ricordare l'adeguamento al regolamento CEE n. 1411 del 1971. Si giunge, inoltre, finalmente, ad una chiara definizione delle caratteristiche proprie del latte pastorizzato, del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità. Si offrono, quindi, alla magistratura parametri di riferimento precisi per quanto riguarda il latte vaccino.

Nel ringraziare i colleghi della Commissione agricoltura per il lavoro svolto, formulo l'auspicio che il Senato approvi definitivamente il provvedimento in tempi rapidi. Esso è, infatti, molto atteso sia dai produttori, sia dai consumatori

italiani e determinerà un miglioramento qualitativo della produzione del latte.

Mi auguro, inoltre, che il Governo promuova un'azione incisiva a favore del latte fresco di qualità, allo scopo di andare incontro concretamente alle esigenze dei produttori e dei consumatori del nostro paese.

GIULIO CARADONNA. Il provvedimento di cui stiamo discutendo, giustamente atteso, è valido, ma, per quanto riguarda l'articolo 4, pecca di utopia. Infatti, non credo alla pratica possibilità, almeno nel centro e nel sud d'Italia, di avere una produzione che segua la tripartizione del latte pastorizzato che è stata delineata. Mi riferisco alla dizione « latte fresco pastorizzato », perché in realtà a Roma e nel sud si lavora latte proveniente per la maggior parte dall'Italia settentrionale, che deve essere necessariamente pastorizzato due volte. Infatti, se si pensa al latte conferito il sabato, ci si rende conto dell'impossibilità di pastorizzarlo nelle 36 ore successive alla consegna.

D'altra parte, i consumatori sono perfettamente garantiti, una volta definite le qualità nutritive ed organolettiche del latte pastorizzato, anche se esso viene pastorizzato due volte; la prima tutela che deve essere assicurata ai consumatori, cioè quella dell'igiene, non viene meno.

Mi dispiace rompere l'unità presente in Commissione, ma se verrà respinto l'emendamento che presenterò al riguardo, sostitutivo degli articoli 3 e 4, voterò contro il provvedimento.

LINO OSVALDO FELISSARI. Vorrei intervenire in relazione ad un'osservazione del collega Martino. Con l'articolo 1 del testo non facciamo altro che adeguarci in maniera diretta ed esemplare al regolamento della CEE n. 1411, in particolare agli articoli 3 e 6.

L'articolo 3 non dà luogo ad equivoci per quanto riguarda le caratteristiche e l'identità del latte, definendolo infatti « il prodotto della mungitura di una o più vacche ». Pertanto, si potrebbe ritenere

superata la questione sollevata dall'onorevole Martino in ordine alla definizione del tipo di latte.

Per quanto riguarda le imprese che trattano il latte, il comma 2, lettera b), dell'articolo 3 recita: « Il latte intero è il latte che abbia subito in un'impresa che tratta il latte almeno un trattamento termico... ». In questi mesi di lavoro, la regolamentazione, la classificazione e l'individuazione del tipo di latte in discussione sono state individuate, appunto, nel regolamento CEE n. 1411, cui è stato affidato un ruolo dirimente. Pertanto, ulteriori precisazioni sarebbero pleonastiche.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'onorevole Martino ha fatto riferimento anche al latte neonatale.

LINO OSVALDO FELISSARI. I consumatori non sanno neppure dell'esistenza del regolamento della CEE. Il tipo di latte di cui ci stiamo occupando è chiaramente definito nel primo comma dell'articolo 1 del provvedimento in esame e negli articoli 3 e 6 del regolamento CEE n. 1411, da cui discende il nostro impianto normativo.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. *Ne bis in idem!*

MICHL EBNER. Intervengo brevemente per manifestare la mia adesione al testo.

Avevo presentato un emendamento all'articolo 4, che non è stato accettato dal Comitato ristretto; intendo quindi trasformarlo in un ordine del giorno, che spero possa essere accettato dal Governo.

GUIDO MARTINO. Per quanto riguarda la definizione di « impresa che tratta il latte », è ben vero che dobbiamo recepire quanto più possibile il dettato del regolamento CEE, ma è anche vero che esiste la possibilità che la traduzione comporti problemi interpretativi.

Pongo tale questione alla luce di considerazioni in ordine alla legislazione del nostro paese in relazione a quella del resto d'Europa; è per noi valida, nell'ambito del nostro diritto, l'accezione alle sole imprese che trattano il latte? Cosa significa « impresa » nei testi francese, inglese e tedesco? Non vorrei che l'adozione di questa formulazione escludesse quelle imprese che non trattano solamente latte o che hanno una diversa denominazione.

FRANCESCO BRUNI. Il primo problema prospettato dal collega Martino può essere risolto inserendo nel titolo la dizione « latte vaccino ».

In ordine, invece, alla seconda questione, concordo con l'ipotesi prospettata dall'onorevole Felissari di mantenere la dizione « impresa che tratta il latte » perché per il nostro paese o per il resto d'Europa potrebbe trattarsi di imprese operanti direttamente o solo indirettamente nel settore. A mio giudizio, visto che il regolamento della CEE ha inserito quell'inciso, ritengo che il mantenimento dello stesso possa offrire una maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Mi pare che la richiesta di riformulazione del titolo del provvedimento sia accettabile.

Sono invece dispiaciuto delle considerazioni dell'onorevole Caradonna. Non intendo, comunque, affrontare nuovamente in questa sede tutte le argomentazioni svolte in Comitato ristretto. Desidero solo aggiungere che considero positivamente la previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 4, delle 36 ore di tempo per il trattamento termico. Invito, pertanto, l'onorevole Caradonna a modificare l'emendamento preannunciato, alla luce di tali considerazioni.

GIOVANNI ZARRO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Go-

verno apprezza il lavoro svolto dal Comitato ristretto e concorda sul testo unificato elaborato da quest'ultimo.

Sembrerebbe opportuno anche al Governo, ai fini di una migliore comprensione del testo, aggiungere al titolo l'aggettivo qualificativo « vaccino ». Tuttavia, non ritengo che la mancanza dell'aggettivo costituisca un ostacolo per l'approvazione del provvedimento.

Ho il dovere, comunque, di comunicare alla Commissione che ieri sera il Ministero della sanità ha fatto pervenire un'urgente interlocuzione, che i tecnici del Ministero dell'agricoltura stanno valutando. Da una prima lettura sono portato a ritenere che essa non dovrebbe essere ostativa nei confronti dell'approvazione del testo; in ogni caso, penso che all'inizio della prossima settimana sarà possibile valutare, assieme ai colleghi che hanno provveduto ad elaborare il testo unificato, le eventuali modifiche proposte dal Ministero della sanità.

Con questa riserva, esprimo fin d'ora il consenso sul provvedimento e dichiaro di accettare l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Ebner.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato. Avverto che essi saranno votati in linea di principio, in quanto dovranno essere inviati alla I Commissione per il parere di propria competenza.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Caratteristiche del latte alimentare).

1. Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle caratteristiche previste dagli articoli 3 e 6 del regolamento CEE n. 1411 del 29 giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, per il latte intero, il latte parzialmente scremato e il latte scremato.

2. Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver subito, in un'impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico ammesso o un trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed essere confezionato per il dettaglio in contenitori chiusi nello stabilimento in cui si effettua il trattamento termico finale, mediante un dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire la protezione delle caratteristiche del latte contro gli agenti esterni nocivi.

3. Il latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare trattato termicamente deve rispondere alle caratteristiche di composizione, alle prescrizioni sanitarie e alle condizioni di produzione zootecnica fissate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

4. Con decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati e periodicamente aggiornati i parametri generali di qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

5. Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri generali di cui al precedente comma 4, nonché in relazione all'evoluzione della produzione e dei consumi, i criteri per il pagamento differenziato secondo qualità del latte crudo destinato all'utilizzazione come latte alimentare.

6. È vietata l'immissione al consumo di latte crudo, confezionato o sfuso, salvo che venga venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola di produzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento CEE 1411/71 del 21 giugno 1971.

7. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti di composizione, le condizioni di produzione zootecnica, le prescrizioni sanitarie e le modalità di ven-

dita del latte crudo da immettere al consumo ai sensi del precedente comma 6.

8. Speciali norme sono emanate dall'autorità sanitaria locale per il controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati dal precedente comma 6.

(È approvato).

ART. 2.

(Trattamenti ammessi).

1. I trattamenti termici ammessi per il latte alimentare destinato al consumo umano diretto sono:

a) pastorizzazione: trattamento termico in flusso continuo per almeno 15 secondi a temperatura inferiore al punto di ebollizione ma superiore a 72 gradi centigradi, ovvero per tempi e temperatura integranti una equivalente quantità di calore, idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e di parte rilevante della flora microbica saprofita, con limitate alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche;

b) sterilizzazione: trattamento termico idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi presenti nel latte o che comunque ne impedisca definitivamente la proliferazione.

2. Altri trattamenti possono essere autorizzati con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste in relazione ad eventi calamitosi, alla evoluzione tecnologica o a normative della Comunità europea.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Latte pastorizzato).

1. Viene definito « latte pastorizzato » il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, e che presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non inferiore all'11 per cento delle proteine totali.

L'onorevole Caradonna ha presentato il seguente emendamento:

Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dal seguente articolo:

« 1. Viene definito "latte pastorizzato fresco" il latte che presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

c) prova della perossidasi positiva.

2. Il "latte pastorizzato fresco" può essere definito "latte pastorizzato fresco di alta qualità" qualora venga ottenuto da latte crudo avente le caratteristiche minime igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di percentuale di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.

3. In via transitoria fino al 31 dicembre 1991, può essere definito "latte pastorizzato fresco" anche il latte che non presenti al consumo il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo e/o abbia un contenuto di sieroproteine solubili stabilito dalla lettera b) del medesimo comma, purché superiore al 12 per cento delle proteine totali.

4. In via transitoria fino al 31 dicembre 1991 sarà altresì consentita la definizione "latte pastorizzato" per il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione che presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto di sieroproteine solubili non inferiore all'11 per cento delle proteine totali.

5. I metodi di analisi o di eventuali altri esami per controllare i due tipi di latte pastorizzato fresco, i valori minimi, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati saranno stabiliti e aggiornati ove occorra, con appositi decreti da parte del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste.

6. Le denominazioni dei tipi di latte pastorizzato e di latte fresco pastorizzato, così come sono definiti nel presente articolo, devono figurare per intero nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve essere anche riportato il termine di conservazione con la menzione "da consumarsi entro" seguita dalla data riferita al giorno e mese. Il termine di conservazione non può superare i quattro giorni successivi al giorno del confezionamento.

7. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano in ogni caso le norme previste nel decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. Per la conservazione dei due tipi di latte pastorizzato fresco, durante il trasporto si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi ».

PAOLO CRISTONI, *Relatore*. Invito l'onorevole Caradonna a ritirare il proprio emendamento, altrimenti, per le ragioni già esposte, il mio parere non potrà essere che contrario.

GIULIO CARADONNA. Mantengo l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Caradonna.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione in linea di principio dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(Latte fresco pastorizzato).

1. Viene definito « latte fresco pastorizzato » il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 36 ore dalla mungitura, presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

c) prova della perossidasi positiva.

2. Il « latte fresco pastorizzato » può essere definito « latte fresco pastorizzato di alta qualità » qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle o da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.

3. Fino al 31 dicembre 1990 il « latte fresco pastorizzato » potrà presentare prova della perossidasi negativa e un contenuto in sieroproteine solubili non dena-

turate non inferiore al 12 per cento delle proteine totali.

(È approvato).

ART. 5.

(Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione).

1. I metodi di analisi o di eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti articoli 3 e 4 può essere elevato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'evoluzione della produzione e all'andamento dei consumi.

3. La denominazione del tipo di latte, così come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione « da consumarsi entro » seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. Il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.

4. Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

5. Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Presso l'esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra + 1 e + 6 gradi centigradi.

(È approvato).

ART. 6.

(Trattamento di sterilizzazione).

1. Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene definito:

a) « latte sterilizzato a lunga conservazione » quando ha subito un trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore sigillato. Esso deve riportare sul contenitore il termine di conservazione, indicato con la menzione « da consumarsi preferibilmente entro », seguito dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento;

b) « latte UHT a lunga conservazione » trattato a ultra alta temperatura, quando ha subito un trattamento termico di sterilizzazione in flusso continuo seguito dal confezionamento aseptico che ne consente una conservazione prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va indicato sul contenitore con la medesima menzione prevista alla lettera precedente, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento.

2. La denominazione dei tipi di latte sottoposti a trattamento di sterilizzazione, così come definiti ai sensi del precedente comma 1, nonché i termini di conservazione, devono figurare per intero nello stesso campo visivo del contenitore.

3. I metodi di analisi o eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i criteri di giudizio dei relativi risultati, in riferimento ai tipi di latte di cui al precedente comma 1, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 7.

(Norme per il commercio).

1. La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve avvenire

in esercizi autorizzati alla vendita in base alle disposizioni vigenti o in esercizi specializzati per la vendita del latte ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

(È approvato).

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.

(È approvato).

ART. 9.

(Norma transitoria).

1. I prodotti ottenuti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati nel rispetto della normativa precedente sino alla rispettiva data di scadenza dei termini di conservazione.

2. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Trasmetterò il testo approvato in linea di principio alla I Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato a giovedì 27 ottobre.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA
